Affari Legali *ha passato in rassegna le più importanti pronunce della Cassazione*

Giustizia 2015, è il fisco a dominare la giurisprudenza

Pagine a cura
DI DEBORA ALBERICI

È stato l'anno della depenalizzazione, un lavoro a metà, vista la perdurante assenza dei decreti attuativi, all'esame delle Commissione parlamentari fino al 17 dicembre. Dei falsi dirigenti dell'Agenzia delle entrate e dell'abuso del diritto.

La Cassazione ha recepito, con interpretazioni eterogenee, le riforme legislative in materia tributaria e la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la nomina di molti dirigenti dell'amministrazione finanziaria.

Sul primo fronte il punto fermo è senz'altro che la depenalizzazione fatica a decollare, soprattutto nell'ambito dei reati fiscali. Fra le decisioni più significative sull'argomento c'è stata la sentenza n. 43599 depositata il 29 ottobre scorso, con la quale la terza sezione penale del Palazzaccio ha chiarito che la particolare tenuità del fatto è inapplicabile in caso di evasione Iva, a maggior ragione se l'importo dell'imposta evasa è rilevante.

Più favorevole al contribuente, invece, è l'indirizzo con il quale «Piazza Cavour» ha escluso la punibilità penale dell'abuso del diritto.

In particolare con la sentenza 40272 i Supremi giudici hanno affermato, interpretando letteralmente le nuove norme, che l'elusione fiscale non sarà più perseguibile penalmente ma solo con una sanzione amministrativa. Ciò vale sia per le imprese che per i professionisti e per tutti i tributi (imposte dirette e Iva). Il contribuente dovrà essere perseguito, laddove ci siano i presupposti, per frode o evasione fiscale. L'elusione, ormai termine totalmente equi-

GENNAIO

Confiscato l'immobile con ipoteca se la banca ha concesso finanziamenti sospetti. *Può essere confiscato l'immobile sul quale la banca ha iscritto ipoteca a garanzia di un finanziamento concesso a un imprenditore sospetto. Invitando gli istituti di credito a una maggiore attenzione, la Corte di cassazione – sentenza n. 4448 del 30 gennaio 2015 – ha confermato la misura su un immobile di proprietà di un imprenditore indagato per collusione con la mafia. In sostanza, correttamente, quindi, il Tribunale di Palermo ha rilevato che la funzionalità del credito ipotecario rispetto all'attività economica dell'imprenditore mafioso deve intendersi in senso ampio ricomprendendo i casi in cui il credito nasca da un finanziamento che elementi concreti consentono di ritenere funzionale ad un'operazione di riciclaggio.*

Sempre delibata la sentenza di nullità del Tribunale ecclesiastico se la domanda è congiunta. *Al di là della lunghezza della convivenza la domanda congiunta di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio dev'essere accolta se presentata da entrambi i coniugi. Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1495 del 27 gennaio 2015, ha accolto il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con la quale non era stata delibata la decisione del Tribunale ecclesiastico di nullità delle nozze per esclusione della fedeltà da parte di lui.*

FEBBRAIO

Il pagamento dell'Irap a carico del professionista scatta solo in caso di compensi a terzi elevati. *Il professionista paga l'Irap solo nel caso in cui corrisponda a terzi dei compensi elevati. È allora che scatta l'autonoma organizzazione, presupposto dell'imposta. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4060 del 27 febbraio 2015, ha accolto il ricorso del professionista che svolgeva, fra l'altro, l'attività di amministratore di società. Con riguardo specifico all'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l'esistenza di un'autonoma organizzazione, la Suprema corte ha chiarito che è soggetto a Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente.*

Inammissibile il ricorso in Cassazione meramente compilativo. *È inammissibile il ricorso alla Suprema corte, meramente compilativo e cioè basato sul mero rinvio agli atti del giudizio di merito. La difesa è tenuta infatti a sollecitare un'interpretazione delle norme. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2848 del 13 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame che era stato presentato dal Ministero del lavoro.*

MARZO

Sequestro preventivo sui conti cointestati dell'imprenditore con la madre. *Via libera al sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui conti correnti bancari dell'imprenditore che ha evaso l'Ires producendo ricavi in nero. Ma non solo: non è necessaria la preventiva escussione del patrimonio dell'ente. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 13605 del 31 marzo 2015, ha confermato la misura sui conti di un indagato, cointestati con madre e sorella.*

Il genitore rimpatria in Italia con il minore se l'ex esercitava solo il diritto di visita. *La madre può rimpatriare in Italia con il minore se il padre esercitava solo il diritto di visita. Infatti, affinché scatti la sottrazione internazionale di minori è necessaria la coabitazione e l'esercizio effettivo dell'affidamento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 6139 del 26 marzo 2015, ha accolto il ricorso di una donna che era rientrata in Sicilia dal Belgio, con sua figlia. I due si erano separati di fatto. Ciascuno, a Bruxelles, viveva nella sua abitazione. Per questo la donna ha deciso di rientrare. Il Tribunale dei minori, su istanza del padre, ha ordinato il rimpatrio in Belgio. Lei si è opposta e la Cassazione le ha dato ragione. In particolare, secondo la prima sezione civile, in tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto indispensabile perché ne possa essere disposto il rimpatrio è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, in modo non episodico ma continuo.*

APRILE

Notaio che stipula spesso fuori sede è tenuto a dimostrare l'efficienza dei lavori preparatori degli atti. *Il notaio che stipula molti atti fuori sede è tenuto a dimostrare l'efficienza dei lavori preparatori di tali atti, non essendo rilevante la rispondenza del comportamento del professionista ai doveri deontologici. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8493 del 27 aprile 2015, ha accolto il ricorso del Consiglio notarile riunito di Trento e Rovereto. Il caso riguarda un professionista che aveva stipulato molti atti fuori sede. Per questo gli era stata inflitta la sanzione di 10 mila euro, poi annullata dal Tribunale e la Corte d'Appello. Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto.*

Il fallimento della società non fa cadere la condanna per l'omesso versamento Iva. *Nel corso dell'anno è diventato certo che per la Suprema corte la crisi di liquidità dell'azienda non scrimina i reati fiscali. Risponde infatti per omesso versamento Iva e ritenute previdenziali l'imprenditore che non ha saldato i suoi debiti con l'Erario, nonostante sia intervenuto subito dopo il fallimento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17711 del 28 aprile 2015, ha respinto il ricorso del contribuente. Sono stati quindi inutili i tentativi della difesa di smontare l'impianto accusatorio. Per il legale, con una tesi respinta in sede di legittimità, il fallimento nell'imminenza della scadenza del versamento al fisco, avrebbe provato l'assenza di dolo.*

Giorgio Santacroce

valente all'abuso del diritto, avrà quindi un'applicazione residuale rispetto agli altri illeciti penali.

Ma non è tutto. Più complesso, ancora una volta sul fronte fiscale, il problema dei falsi dirigenti che, dopo la decisione della Consulta, rischia di far saltare migliaia di accertamenti fiscali.

Un paio di mesi fa la Suprema corte sembrava aver scritto la parola fine affermando la legittimità di tutti gli atti firmati dai falsi dirigenti sottoscritti prima del 2015. Una riabilitazione a centinaia e centinaia di provvedimenti delle Entrate. In quell'occasione, con la sentenza n. 22810 del 9 novembre, un collegio della sezione tributaria ha espressamente affermato che è valido l'accertamento emesso prima della sentenza della Corte costituzionale e sottoscritto dal falso dirigente, al momento capo dell'ufficio.

Quando il problema sembrava ormai archiviato, tuttavia, un altro collegio del Palazzaccio ha invece sancito con la sentenza n. 24492 del 2 dicembre che l'accertamento fiscale è nullo se l'amministrazione non prova di aver validamente delegato il funzionario che ha firmato l'atto.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Roberto Miliacca
rmiliacca@class.it
e Gianni Macheda
gmacheda@class.it

LUGLIO

Depenalizzazione, la «particolare tenuità» è retroattiva. *La particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo 28/2015 può salvare chi rifiutò l'alcoltest: il mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa e la pena applicata al minimo edittale costituiscono «indici significativi» per la non punibilità ex articolo 131 bis Cp; norma che risulta applicabile ai processi non definiti con sentenza passata in giudicato in quanto più favorevole al reo, in base al principio della legalità penale ex articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani. È quanto emerge dalla sentenza 33821/15, pubblicata il 31 luglio dalla quarta sezione penale della Cassazione. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso dell'imputato, condannato per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 7, Cds. Trova ingresso la tesi sostenuta dalla difesa nei motivi aggiunti, tempestivamente depositati: l'istanza risulta ammissibile perché specifica gli elementi dai quali si deve desumere la particolare tenuità introdotta dal decreto attuativo della legge delega sulla depenalizzazione, la 67/2014. E in effetti si tratta di una contravvenzione punita con sanzione detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta addebitata non è abituale e la minima offensività può essere ritenuta perché sono state riconosciute le attenuanti generiche e la pena risulta applicata al minimo anche perché l'imputato è incensurato.*

AGOSTO

Al legale un solo compenso per 12 cause non riunite se la parti hanno la stessa posizione processuale. *Un solo compenso, anche se con l'aumento percentuale, all'avvocato che pure ha seguito dodici cause. Ciò è possibile quando le controparti si trovavano tutte nella stessa posizione processuale. E ciò benché il giudice non abbia provveduto a riunire le cause, circostanza che non può risolversi in danno dei clienti: conta solo che il difensore abbia comunque compiuto attività ripetitive tanto che le diverse controversie sono state trattate contemporaneamente nelle stesse udienze, con evidenti economie processuali. È quanto emerge dalla sentenza 17147/15, pubblicata il 26 agosto dalla seconda sezione civile della Cassazione.*

Un unico episodio di sottofatturazione non giustifica l'accertamento a carico del professionista. *È illegittimo l'accertamento induttivo a carico del professionista basato su un unico episodio di sottofatturazione. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16606 del 7 agosto 2015, ha accolto il ricorso di un avvocato e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto impositivo basato su un solo episodio di sottofatturazione.Il professionista si era difeso sostenendo che l'omessa fatturazione riguardava spese non fatturabili. Non solo. Si trattava di un unico episodio. La tesi, bocciata dalla Ctr di Roma, è stata invece pienamente condivisa dalla Suprema corte che ha accolto il gravame.*

MAGGIO

Depenalizzazione, anche dopo la riforma del 2014 resta reato non versare i contributi. *L'omesso versamento dei contributi resta reato anche dopo la legge sulla depenalizzazione. È necessaria l'emanazione dei provvedimenti delegati. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20547 del 19 maggio 2015, ha respinto il ricorso di un imprenditore. La terza sezione penale rafforza dunque il principio inaugurato con la decisione n. 20547 del 2014, stabilendo che «il delitto previsto dall'art. 2 d.l. n. 463 del 1983, che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultimo, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione amministrativa».*

Se il coniuge è obbligato a mantenere la casa deve anche le spese condominiali. *Linea dura sull'assegno di divorzio. Tra le spese ordinarie e straordinarie degli immobili sono da comprendersi anche quelle condominiali e quelle relative all'acqua. Lo ha sancito la sentenza 11024/2015 della prima sezione civile di Cassazione. «Non è sostenibile - dice a chiare lettere la prima sezione civile - che tra le spese ordinarie e straordinarie relative ad un immobile non possano ricomprendersi, per limiti lessicali, anche le spese condominiali.*

GIUGNO

Fatture e dati bancari non sono sempre sufficienti a far scattare il sequestro dei beni del contribuente. *Nell'ambito di un'inchiesta per evasione fiscale le fatture e i dati bancari, più in generale gli accertamenti della Guardia di finanza, non sono sempre sufficienti a far scattare il sequestro sui beni del contribuente. Infatti, si tratta di semplici presunzioni la cui validità va suffragata e motivata dal Tribunale del Riesame. È il principio che è stato affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26517 del 24 giugno 2015, ha accolto il ricorso di un imprenditore indagato per dichiarazione fraudolenta. La terza sezione penale ha quindi aderito alla tesi della difesa del contribuente che chiedeva l'annullamento del sequestro sui beni del cliente in quanto il Tribunale non aveva motivato circa la validità degli accertamenti delle Fiamme gialle.*

Danno biologico, l'omessa applicazione delle tabelle milanesi si può far valere in sede di legittimità solo se dedotta in appello. *In caso di danno non patrimoniale scaturito dall'incidente stradale la mancata applicazione delle tabelle milanesi per il risarcimento può essere fatta valere soltanto se già dedotta nel giudizio d'appello. E nel caso in cui la vittima muoia durante il giudizio il danno biologico agli eredi del defunto deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del de cuius. È quanto emerge dalla sentenza 13331/15, pubblicata il 30 giugno dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione.*

SETTEMBRE

Niente sanzioni fiscali se le risoluzioni delle Entrate sono confuse e contrastanti fra loro. *Più facile usufruire dell'esimente per l'incertezza normativa fiscale. Il contribuente non deve corrispondere le sanzioni quando le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate sono poco chiare e contrastanti fra loro. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19412 del 30 settembre 2015, ha accolto il quarto motivo presentato da una società che aveva usufruito della detrazione fiscale in occasione di alcuni sconti praticati ai clienti. La sezione tributaria ha preso una posizione netta decidendo nel merito la causa e togliendo le sanzioni al contribuente tacciato di aver indebitamente percepito il beneficio fiscale.*

L'allontanamento da casa non fa scattare l'addebito in caso di tensioni fra coniugi. *La separazione non può essere addebitata a chi si allontana da casa per via delle continue tensioni nella coppia. Ma non solo: l'istanza al giudice dopo pochi mesi dal trasferimento è una prova sufficiente dell'intollerabilità della convivenza. E ancora, ad avviso della Corte di cassazione – sentenza n. 19328 del 29 settembre 2015 – è rilevante, per stabilire la "colpa" della fine del matrimonio, il tentativo inutile di ottenere dal partner una maggiore collaborazione. Con una interessante motivazione la prima sezione civile spiega che l'allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio coniugale esclude anche la pronuncia di addebito, ove trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi.*

OTTOBRE

Solo sanzione amministrativa e niente perseguibilità penale per l'abuso del diritto. *A ottobre la Corte di Cassazione ha interpretato per la prima volta le nuove norme sull'abuso del diritto (decreto legislativo n. 218/2015). D'ora in avanti, come afferma la stessa disposizione, l'elusione fiscale non sarà più perseguibile penalmente ma solo con una sanzione amministrativa. Ciò vale sia per le imprese che per i professionisti e per tutti i tributi (imposte dirette e Iva). Il contribuente dovrà essere perseguito, laddove ci siano i presupposti, per frode o evasione fiscale. L'elusione, ormai termine totalmente equivalente all'abuso del diritto, avrà quindi un'applicazione residuale rispetto agli altri illeciti penali. La riforma sulla depenalizzazione è retroattiva. Sono questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 40272 del 7 ottobre 2015, ha accolto il ricorso di un imprenditore finito nel mirino degli inquirenti per aver ottenuto un risparmio d'imposta mediante il prestito di titoli azionari.*

Depenalizzazione, niente applicabilità della particolare tenuità del fatto quando l'evasione Iva è rilevante. *La particolare tenuità del fatto non si applica ai reati fiscali e quindi l'imprenditore resta punibile quando l'evasione Iva è di importo rilevante. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43599 del 29 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore di Genova accusato di non aver versato all'Erario oltre 241 mila euro.*

NOVEMBRE

Valido l'accertamento sottoscritto dal falso dirigente se emesso prima del 2015. *Valido l'accertamento emesso prima della sentenza della Corte costituzionale e sottoscritto dal falso dirigente, al momento capo dell'ufficio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22810 del 9 novembre 2015, ha respinto il ricorso del contribuente. Con una lunga motivazione la sezione tributaria ha affermato per la prima volta, facendo tramontare la speranza per molti contribuenti di vedere annullato gli atti con sottoscrizione irregolare, che ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: «In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal «capo dell'ufficio» o «da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato», senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i «funzionari di area terza» di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005.*

DICEMBRE

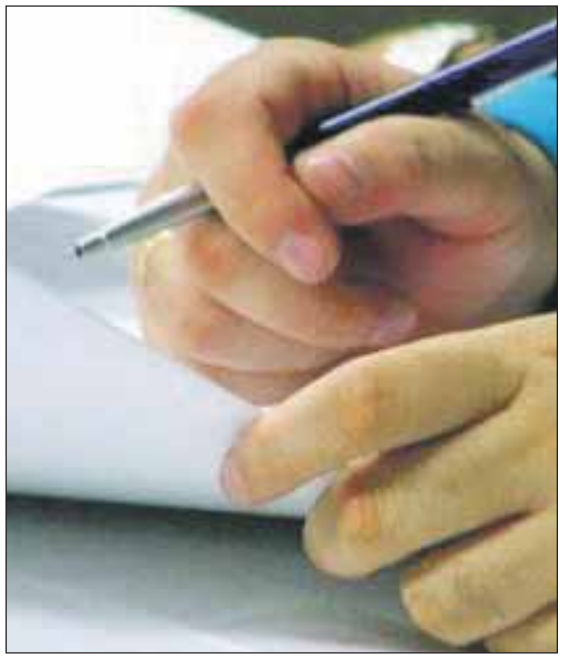

Accertamento nullo se l'amministrazione non prova la validità della delega al firmatario dell'atto. *L'accertamento fiscale è nullo se l'amministrazione non prova di aver validamente delegato il funzionario che ha firmato l'atto. Riaprendo in parte la discussa questione sui falsi dirigenti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015, ha accolto il ricorso di un contribuente che lamentava di aver ricevuto un accertamento sottoscritto da un funzionario invalidamente delegato. Insomma, la sezione tributaria riapre la possibilità di ricorso a tutti i cittadini che ricevono atti impositivi non sottoscritti dal capo dell'ufficio. Una chance che sembrava tramontata con una decisione della stessa Corte di qualche giorno prima e nella quale gli Ermellini avevano affermato la validità dell'accertamento emesso prima della sentenza della Corte costituzionale e sottoscritto dal falso dirigente, al momento capo dell'ufficio. Con una lunga motivazione i Supremi giudici spiegano che «nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l'avviso di accertamento incombe all'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega». Insomma per la Cassazione, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto a pena di nullità.*